

L'ATTIVITÀ DEL SANTO UFFICIO DELL'INQUISIZIONE NEL REGNO DI NAPOLI DAL 1734 AL 1762

1. — Iniziando questa breve analisi dei processi di cui si è riusciti ad aver notizia, dal punto stesso ove il nostro Maestro prof. G. M. Monti terminava il suo studio (1), non pensiamo di fare opera di degna continuazione. La natura e l'entità del materiale inedito da noi rintracciato non ci permettono di credere ad una sia pure approssimativa completezza di questo studio, essendovi ancora una grande quantità di processi di cui nessuna notizia ci resta, se non quel tanto che ci assicura della loro esistenza. Saranno nell'Archivio della Curia di Napoli e di altre Diocesi, come di certo in quello della Suprema Congregazione del Santo Ufficio; ma alle nostre richieste le risposte sono state d'ogni parte negative. Da varie fonti (2) abbiamo notizia di un *seppellimento* di tutti i processi richiesti ed ottenuti dai Ministri del Re, nell'Archivio della Real Giurisdizione; ma anche qui le nostre richieste sono state infruttuose, e si può presumere che siano andati dispersi e distrutti: noi però non siamo lontani dal credere che in qualche modo siano tornati alla Curia, o almeno deliberatamente distrutti, sapendo quanto grande cura ella avesse di sottrarli agli occhi del pubblico. Insomma, non ci è riuscito che di raccogliere notizie sparse qua e là in lettere e documenti, fermandoci specialmente all'esame di alcune Consulte e Prammatiche che per particolari processi di volta in volta furono fatte. Ciò premesso, passiamo all'analisi che ci siamo proposta.

(1) G. M. MONTI, *Dal Duecento al Settecento*, Napoli, Itca, studio VII.

(2) Cfr. *Documento*; ed ancora: TROYLI PLACIDO, *Istoria generale del Reame di Napoli*, Napoli 1750, tomo IV, parte seconda, p. 456; Archivio di Stato di Napoli, Museo, Mss. XLIX.

Il Tribunale della Fede di Napoli era formato, secondo la pratica del Santo Ufficio, di tutti i Ministri ed Ufficiali necessari al suo regolare e completo funzionamento. Sappiamo infatti dall'Amabile (1) che nel 1734 il detto Tribunale era così composto: Vicario Generale Mons. Cioffi, sostituito il can. Borgia, avvocato fiscale D. Giulio Terni Vescovo di Arcadiopoli, promotore fiscale il can. D. Tommaso Ruggiero; degli altri non sappiamo i nomi, pur essendo sicuri della esistenza di due consultori (probabilmente Religiosi), oltre al mastrodatti e al notaio, quest'ultimo aiutato da due scrivani. — Il primo processo di cui dobbiamo occuparci è quello del sac. Gaetano Baratta, di cui parla abbastanza diffusamente l'Amabile (2). Il reato del detto sacerdote consisteva in proposizioni ereticali e scandalose, poste in pratica con atti impudici nella Congregazione delle Mariane, con le congregate e con altre devote, ritenendosi da lui e da altri sacerdoti che quegli atti non fossero peccaminosi, ma leciti permessi e meritori. Il suo delitto è una varietà aggravata di quello ben più comune di *sollecitazione ad turpia* (3). Di questo delitto il Vescovo di Avellino ebbe sentore sin dal 1727 in seguito ad una missione, ma solo nel 1732 s'iniziò il processo informativo. Sembra però che il Baratta fosse lasciato in libertà, dato che dopo pochi mesi dall'inizio del processo si costituì in Napoli senza citazione, come *sponte comparente*. Il processo, iniziato dalla Curia di Avellino, passò quindi a quella di Napoli, dove fu condotto a termine in due anni. Non c'è da meravigliarsi di questa lunga durata del processo: si pensi che

(1) LUIGI AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, Città di Castello 1892, vol. II, p. 84.

(2) *Op. cit.*, II, 33, in nota.

(3) Il caso Baratta non si trova previsto nel Sacro Arsenale ed in altre opere da noi consultate. Vediamo tuttavia una certa analogia col delitto di sollecitazione in confessione, diversificandosi soltanto per tempo e luogo. In ambo i casi si intaccava la dottrina cattolica, e però nel caso Baratta il delitto e proporzionalmente la pena relativa erano aggravati dal fatto che gli atti delittuosi si erano ripetuti più volte, secondo il principio generale di diritto penale che le pene dovevano aggravarsi «secondo che la frequenza del delitto andava crescendo» (*Arch. Soc. Storica Napoletana*, Mss. XXIV, B-4, fog. 16: Pratica per procedere nelle cause di S. Ufficio). Altra ragione in favore dell'analogia è nel fatto della rimessione del processo alla Suprema Congregazione, secondo che essa si era fatta di tali cause, come si legge nella citata *pratica* della «Società Storica Napoletana», al fog. 18: «La Sac. Congregazione con autorità di N. S. dichiarò essere riservata solo a Lei, a cui essi devono rappresentare i meriti della causa (di sollecitazione)».

si dovettero interrogare molte decine di persone, tutte donne, che avevano avuto quel sacerdote come confessore o come amico. L'Amabile dà a questo riguardo una serie di nomi di quelle famiglie che vi furono coinvolte. — Fatto il processo giudiziale, sentenza esclusa, fu rimesso alla Suprema Sacra Congregazione, da cui il 6 febbraio 1734 venne la sentenza, voluta dal Papa in persona, che condannava il Baratta, già da un anno e mezzo carcerato, all'abiura *de vehementi* e penitenze salutari, come *sponte comparente*, secondo quanto è stabilito dal Sacro Arsenale nella parte ottava (1). Non sappiamo quali penitenze gli siano state inflitte, ma dal documento che abbiamo rintracciato (2) risulta che queste non furono dalla Sacra Congregazione disposte; così che possiamo ritenere che esse siano state fissate dal Vicario generale d'accordo con gli altri ministri e consultori, secondo la consuetudine, cioè digiuni, esercizi e ritiri spirituali, e visita di qualche santuario. Di più, fu privato della facoltà di confessare per tutta la vita, e sarebbe stato più severamente punito se nella « *confessione del processo* » non fossero state « dalla Curia commesse alcune irregolarità, attese le quali non potevasi giustamente procedere a pene maggiori » (3), né ritenerlo più lungamente nelle carceri (4). Non sappiamo se l'abiura fu fatta in pubblico; crediamo di no, per le cose vergognose che in esso si dovettero dire, e più ancora per il pericolo che si temeva di intromissione del Governo.

Circa gli altri sacerdoti ricordati dall'Amabile come correi del Baratta perchè seguaci della stessa dottrina, non sappiamo assolutamente nulla, e probabilmente per essi, come meno colpevoli, non vi fu che l'ammonizione.

Dal 1734 al 1738 non abbiamo alcuna notizia dei processi fatti dal S. Ufficio di Napoli. Nel 1738, in settembre, si procedette contro

(1) MASINI ELISEO, *Sacro Arsenale*, con aggiunte e note dei Padri MENGHINI e PASQUALONE, Roma, 1693.

(2) Vedi in Appendice il documento.

(3) *Ibidem*.

(4) Da questa sicura importante notizia si desume che le forme legali degli atti erano necessarie « *ad substantiam* », e dovevano essere quelle prescritte dalla Suprema Sacra Congregazione. Non può non vedersi in questo limite efficace all'arbitrio del giudice. Quella specie di potere discrezionale di cui erano di solito investiti i giudici del S. Ufficio, limitavasi al processo informativo e difensivo, con esclusione del decisorio.

il padre Isidoro della Croce, Carmelitano scalzo (1), e contro il sacerdote Antonio Ciliberti (non Giliberti come dice l'Amabile), che l'Arcivescovo riteneva in *difetto di fede* fin dal 1735 (2). Del primo non abbiamo notizie, dell'altro sappiamo qualcosa di più dell'Amabile, e precisamente che egli, come il Baratta, spontaneamente comparve dinanzi al Sacro Tribunale, denunciando la propria miscredenza (3). Questo particolare, sfuggito al sullodato scrittore, ha fatto sì che anche lui si sia meravigliato della mitezza della condanna (4), uguale a quella del Baratta, sembrando pena troppo lieve l'abiura e le penitenze salutari per uno che si era « gloriato della propria miscredenza ». In quanto alle difese e alla ripetizione dei testimoni, esse non gli furono date, per l'evidente ragione ch'egli era convinto del suo delitto; pertanto ci sembra erronea l'osservazione fatta dal Delegato della Real Giurisdizione, che dalla mancanza delle difese traeva motivo per accusare di iniquità i giudici del S. Ufficio.

Nell'anno seguente, l'attività del Tribunale fu eccezionale: abbiamo infatti notizie di cinque processi importanti, tre di miscredenza e due di sortilegi. — Senza dubbio più importante è il processo di eresia, finora ignoto, contro il padre Orazio Gaspari, Minore conventuale della Diocesi di Melfi, di nascita perugino, « lettore attuale di quel Seminario (di Melfi), ed addetto all'Università dei Regi Studi di questa Capitale », forse come assistente. Fu carcerato in Melfi senza precedente citazione per ordine del S. Ufficio di Napoli il 6 gennaio 1739, in seguito a denunce pervenute, secondo dichiarazione dello stesso Gaspari, da alcuni Padri del convento di San Severo (5). L'inquisito però ricorse immediatamente al Re, indicando il Ciliberti (con grande probabilità lo stesso di cui sopra) come colui che lo aveva accusato di non credere alla immortalità dell'anima. Alle rimostranze del marchese D. Orazio Rocca, Delegato della Real Giurisdizione, il Vicario di Napoli rispose che « essendosi ricevute le prove malevoli del suo reato, ancorchè si trovasse in altra Diocesi, e propriamente in quella di Melfi, se n'era commessa la carcerazione a quel Vescovo,

(1) « Arch. Segr. Vaticano », Nunziatura di Napoli, n. 359, fg. 307.

(2) Cfr. « Arch. Stat. Napoli », Real Camera, Consulte italiane, vol. II, fg. 153 (Consulta del 25 febbraio 1739).

(3) Ibidem, fg. 133 e seg. Consulta del 25 gennaio 1739.

(4) Cfr. AMABILE, II, 84.

(5) Cfr. per tutto: « Arch. Stat. Napoli », Real Camera, Consulte italiane, vol. II, fg. 133 e seg. (Consulta del 26 gennaio 1739).

perchè detto Padre aveva delinquito in questa Diocesi; e si era in questo seguito l'esempio degli stessi Tribunali laicali, i quali dovendo procedere contro qualche reo soggetto alla di loro giurisdizione *ratione delicti*, ancorchè si ritrovi fuori della di loro giurisdizione, ne commettono la carcerazione al giudice del luogo, ove quello dimora». In quanto alla mancanza di citazione, adduceva la ragione della possibile fuga del reo, soggiungendo di avere agito legalmente, « poichè agli stessi Tribunali laicali, quando si tratta di delitti gravi, nei quali può dubitarsi che il reo si ponga in fuga, nel tempo stesso che citano, fanno seguire la carcerazione ». — Da queste scuse un po' magre del Vicario risultava evidente il potere straordinario di cui egli stesso era investito, specialmente circa la competenza e la via straordinaria con la quale si era agito; il che appunto fu rilevato nella citata Consulta. Si ordinò pertanto in un primo tempo alla Curia di Napoli di non procedere oltre, dovendo il processo farsi aperto e con la via ordinaria dalla Curia di Melfi (1), con l'obbligo di mostrare a Sua Maestà il processo informativo. In seguito, con più moderazione (probabilmente per proteste dell'autorità ecclesiastica) si permise al Vicario di Napoli di procedere contro il padre Gaspari, a condizione che fossero osservate le forme ordinarie, col darsi la citazione, le difese (prima non concesse), il nome dei testimoni, e col mutarsi il titolo « *Pro Rev. Fiscis Patrono Causarum Fidei* » nell'altro « *Pro Rev. Fiscis Patrono Curiae Archiepiscopalis* » (2). Non ci è noto il seguito di questo processo; c'è da credere che

(1) Notiamo che per « via ordinaria » i Napoletani, negli ultimi due secoli vollero significare « via degli Ordinarii », in esclusione di quella dei delegati, mentre il Governo spagnuolo e poi la Curia romana le diedero il significato di via ordinariamente seguita nelle cause di fede, secondo le prescrizioni non soltanto dei Canonici, ma anche delle Costituzioni Pontificie. Invero, i giuristi, i Ministri e la Corte di Napoli intendevano per *via ordinaria* quella prescritta dal Concilio Lateranense IV, o più precisamente dalle costituzioni « *Excommunicamus et anathemizamus* » e « *Qualiter et quando* » di Innocenzo III (1215), nelle quali, oltre a volersi l'Inquisizione Diocesana, si stabiliva una procedura mite, con precedente ammonizione del reo e notificazione dei testimoni (vedi AMABILE, I, pp. 15, 16, 17). Il Fraggianni chiedeva però anche più di quanto è detto dall'AMABILE; ed infatti nella famosa Consulta del 19 dicembre 1746 si esprimeva così: « ... nelle cause di Fede... (si deve)... procedere per via ordinaria, che è quanto dire *in quella pura identica forma con cui la Chiesa procedeva nei delitti di eresia prima di introdursi nel secolo XIII l'Inquisizione del S. Ufficio* ».

(2) Cfr. « Arch. Stat. Napoli », Real Camera, Consulte italiane, vol. II, fgg. 155, 160. (Consulta del 25 febbraio 1739).

non siano stati dimenticati gli ordini del Ministro, ma che probabilmente la Curia abbia trovato una via di mezzo per non darsi vinta.

Gli altri due processi per miscredenza furono attivati contro due altri sacerdoti, D. Domenico Palmeggiano (non Parmigiani, come dall'Amabile), « lettore straordinario dei Regi Studi » (1), e fra Pompeo Murese conventuale. Di ambidue non sappiamo nulla all'infuori di quanto accenna l'Amabile (2); del primo rileviamo soltanto che fu denunziato nelle forme proprie del S. Ufficio, carcerato il 4 gennaio senza precedente citazione e trattato nella stessa maniera del padre Gaspari (3); e pure essendogli concesso le difese, non a queste, ma al regio intervento dovette la sua salvezza, limitandosi il Vicario a dargli la casa in luogo di carcere, senza che si addivenisse a sentenza. — Contemporaneamente furono carcerati per sortilegi Andreana Api e Antonio Saia detto Mastrodattiello (così è chiamato nel processo che fu consegnato alla Real Camera in uno con quelli di Gaspari, Palmeggiano e Api). Anche di questi fa cenno l'Amabile e noi non staremo a ripetere. Ricordiamo soltanto che anche per questi la procedura fu in tutto conforme alla pratica del S. Ufficio. Pertanto gli ordini dati dal Re in seguito alle consulte presentate dalla Real Camera furono chiari e precisi: non si doveva procedere in materia di fede se non con processo aperto e nello stesso modo che si usava per le altre cause criminali canoniche, mostrandosi il processo al Re prima di procedere a carcerazione del reo, e senza uno speciale Tribunale. — Questi regi ordini però non ebbero piena efficacia.

(1) Così è detto nella Consulta del 26 gennaio 1739 (« A. S. N. », Real Camera, Consulte italiane, vol. II, fgg. 133 e segg.). Secondo l'AMABILE, e non sappiamo da quali fonti abbia attinto, il Palmeggiano era « lettore straordinario mediocre nello Studio Pubblico, che allora si era già cominciato a chiamare pubblica Accademia » (II, 85). Da uno studio preciso e completo del chiaro prof. G. M. MONTI (*Da Goffredo di Benevento a Francesco de Sanctis*, Appendice II) risulta che il Palmeggiano non era professore dell'Università, nè titolare, nè incaricato.

(2) Riteniamo utile riportare qui quanto egli dice al riguardo del Murese (II, 85): « Bene o male, confessò di aver chiamato pupazzi certe statue di santi, mentre si portavano in processione, di aver detto potersi fare le corna al Papa mangiando un pollo il venerdì, e di aver posto un suo abito di francescano sulla bocca di una cloaca, onde finì per essere condannato ».

(3) Cfr. le Consulte del 26 gennaio e 25 febbraio 1739 (« A. S. N. », Real Camera, Consulte italiane, vol. II, fgg. 133 a 151).

Erano necessari espedienti economici ancora più severi, tanto grande era la resistenza che gli ecclesiastici opponevano, confortati in questo dal Nunzio Mons. Simonetti Arcivescovo di Nicosia e dai consigli della Segreteria di Stato Pontificia e dalla Suprema Sacra Congregazione.

Si giunge così al 1741, senza che appaiano tracce di alcun altro processo (1). In quest'anno però, il 15 aprile, ebbe inizio il più strepitoso processo di questo periodo, quello di D. Antonio Nava siciliano, accusato di apostasia, eresia e sacrilegio. Su questo caso, come sui processi di Francesco Frascogna per eresia (1743-1746) e del diacono Angelo Petriello per celebrazione di Messa (1746), noi non ci fermeremo, essendo questi processi già noti attraverso le opere del Becattini (2) e dell'Amabile. Ci limiteremo a notare qualche notizia sfuggita a questi storici, e attinta da buona fonte (3). — Cominciando dalle testimonianze, va rilevato che i testimoni, citati senza indicazione della causa (con pregiudizio effettivo o possibile della Reale Giurisdizione), sono spesso gli stessi denunciati, i quali fanno più parti di accusatori, correi e testimoni. È ciò che si nota nel processo del Nava, dove un tal Francesco Melchiorre fa appunto queste tre parti. — I processi non furono preceduti dalla « *carithativa monitio* » solita a premettersi alla citazione del reo nelle cause ordinarie, e due di essi furono fatti sotto il titolo « *Pro Rev. Fiscis Patrono Causarum Fidei* », mal-

(1) Dal documento 5 (XI) risulta che dopo i fatti del 1739 la Curia non ottemperò agli ordini reali, ed anzi formò nuovamente il Tribunale della fede, secondo una tabella che fu trovata in un corridoio dello appartamento del Vicario, nella quale erano scritti i nomi dei Ministri di quel Tribunale, cioè l'accennato fiscale Torni, il Canonico Gizio, morto nel 1741, il padre teologo di S. Eminenza, il P. Palmiero Teatino, morto nel 1744, il canonico D. Antonio Di Rosa, il canonico D. Bernardo Cangiano poi Vescovo di Bojano, D. Nicola Borgia, il menzionato D. Francesco Ruggieri, ed il Mastrodatti D. Aniello Molisio, con due suoi giovani scrivani, come da autentico documento estratto dalla deputazione del S. Ufficio.

(2) Cfr. BECATTINI FRANCESCO, *Storia dell'Inquisizione*, Campo, Napoli, 1784. p. 219 e seg.

(3) Ci siamo serviti della Consulta del 19 dicembre 1746 (Doc. 5) e di vari documenti da noi rintracciati nell'Archivio Segr. Vaticano, tra le carte della Nunziatura di Napoli. Ricordiamo qui per non rendere prolisso il testo, i componenti il Tribunale del S. Ufficio di Napoli del 1745: Vicario Generale Monsignore Cioffi, sostituto Mons. Borgia, fiscale D. Domenico Giordano, promotore fiscale D. Tommaso Ruggieri, mastrodatti D. Antonio Cifarelli, notaio D. Giuseppe Cifarelli, consultori di padri Zurlo e Pacciacchi ambidue teatini.

grado la espressa proibizione regia del 1739. La sentenza del Nava « trascritta di parola in parola dal Sacro Arsenale ...secondo la forma in detto libro distesa per gli eretici formali non relassi e penitenti » (1), fu letta « *positis coram Sanctis Dei Evangeliiis* »; con essa gli si imponeva per pena non solo l'immurazione perpetua, come eretico non relasso e penitente (evidentemente si ha qui riguardo al primo dei due processi cui fu sottoposto), ma pure delle penitenze salutari, con l'obbligo di confessarsi quattro volte l'anno ad un confessore indicato dal S. Ufficio (2).

I quattro processi di questi tre inquisiti, per la controversia

(1) Vedi in Appendice documento 5.

(2) La formula fu la seguente: « Noi M. R. Mons. Cioffi ecc. Vicario ecc. Essendo che tu D. Agostino Nava ecc. fosti denunziato in questo S. Ufficio di Napoli... (segue l'enumerazione dei delitti di cui lo si accusava), fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo S. Ufficio, e fattasi la perquisizione dei libri, e scritture (*cioè l'accesso giudiziale*), furono appresso di te ritrovati molti e molti libri eretici... (seguono le aggravanti). Sopra (le) quali cose avanti di noi più volte col tuo giuramento esaminato... dopo molte scuse, negationi tergiversationi, confessasti di aver creduto tutti gli errori ed eresie da te espresse... (segue un elenco dei delitti confessati). Et avendo noi data piena informazione di questa tua causa, e dei meriti di essa alla Sacra Congregazione della Santa ed Universale Inquisizione Romana, d'ordine espresso della Santità di N. S. per haver da te la intiera verità, dopo everti assegnato il termine a far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa, ti esponessimo... al rigoroso et anco repetito esame, dal quale non essendo risultata alcun'altra cosa di nuovo similmente d'ordine espresso di S. Beatitudine, siamo venuti contro di te alla infrascritta diffinitiva sentenza. Invocato il S. nome di N. S. Giesù Christo, ecc. havendo avanti di noi li Sacrosanti Evangelii ecc. Nella causa e cause vertenti tra il Sig. D. Domenico Giordano, fiscale di questo S. Ufficio da una parte, e te D. Agostino Nava suddetto, reo ecc... Diciamo, sentenziamo, ecc. per le cose da te confessate, e contro di te provate, che tu sei stato eretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono dai Sacri canoni et altre Costituzioni Generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Ma perchè hai detto di essere pentito dei suddetti tuoi errori et eresie, ecc... saremo contenti assolverti dalla scomunica maggiore..., e riceverti nel grembo della detta S. Chiesa; perchè prima con cuor sincero e fede non finta, vestito dell'abito di penitenza (abitello color cenere lungo fino ai piedi e stretto ai fianchi da una corda con nodi) ornato del segno della S. Croce (di color rosso), quale dovrai portare per l'avvenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi e detesti pubblicamente avanti di noi e li suddetti errori ecc... Ti condanniamo a tutte le pene de gli heretici contenute, et espresse nei suddetti Sacri Canoni e costituzioni pontificie, et a dover perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel S. Ufficio...; per penitenze salutari ti imponiamo: (seg. un elenco di dette penitenze, digiuni, preghiere ed altre)... ».

insorta con la Corte, erano stati a questa dall'Arcivescovo rimessi; ora, quando l'esame di essi fu esaurito da parte della Real Camera in persona del Fraggianni (1), si fece istanza alla Curia perchè procedesse di nuovo contro quei rei secondo gli ordini regi, « essendosi ritrovato, che aveva ...proceduto collo stile solito usarsi altrove in simili cause del S. Ufficio » (2). Si comprende facilmente e in un certo senso si giustifica l'incertezza e l'indecisione che pervase il clero e lo stesso Arcivescovo. Questi preferì rimanere in villeggiatura, per non essere costretto a pronunciarsi al riguardo, e la Curia rispose di non poter procedere per mancanza degli originali processi e per la morte di alcuni denunciati e testimoni, ma in verità per non essere la prima ad adempire il nuovo prescritto ordine dei regi Ministri (3). Per questa ragione furono fatti scappare dalle carceri quei rei, fingendosi una fuga, che però non fu creduta; ma di quella fuga voluta dal vicario Cioffi, nessuna colpa deve attribuirsi al Cardinale Arcivescovo, il quale anzi « sospese dall'ufficio il menticato suo Vicario » (4) iniziando un

(1) Ricordiamo che il Fraggianni, che fu l'autore della Consulta sui tre processi citati, in massima accolta favorevolmente dalla Corte che per essa addivenne al Real dispaccio del 29 dicembre, era un fervente discepolo della scuola laica del Giannone, i principii del quale talora portò alle estreme conseguenze pratiche, procacciandosi la fama di ateo. Nè va dimenticato per un giusto giudizio che anche quando, essendo egli più che settantenne, era al potere il Tanucci, questi non trascurò mai il suo consiglio, per quella perfetta unità d'intenti che li faceva artefici dello Stato laico moderno. (Cfr. per alcune notizie l'articolo di M. VINCIGUERRA, *La reggenza borbonica nella minorità di Ferdinando IV* in *Arch. Stor. per le provincie Napoletane*, anno XLI, p. 115 e seg.).

(2) Lettera del 3 gennaio 1847, A. S. Venezia, Senato Secreto, Dispacci Napoli, filza 135.

(3) Vedi in Appendice documenti 7, 8, 12.

(4) Riportiamo un importante passo inedito dalla lettera che l'Ambasciatore Veneto scrisse da Napoli alla Serenissima il 28 febbraio 1747 (A. S. Venezia, Senato Secreto, Dispacci Napoli, filza 135): « Havendo il Marchese Fraggianni delegato della Real Giurisdizione fatto sentire al Vicario di questo Em.mo Arcivescovo, che havesse dato esecuzione alli Regali ordini, e proceduto alla compilazione de processi contro i carcerati Nava e Frascogna per causa di Santo Ufficio; pochi giorni dopo si videro posti in libertà, e si pubblicò essersene fuggiti, ma uscivano per la porta con intelligenza del Carceriero, per ordine ricevuto, lo che saputo dall'anzi detto Delegato fu ordinata la di loro carcerazione, ma solo il Nava si è ritrovato, e rinchiuso nelle carceri Reggie: intanto questo Em.mo Arcivescovo domenica de fatto sospese dall'ufficio il mentuata suo Vicario, e si sta con attenzione, come si sente da S. M. tal novità ».

procedimento contro di lui (per accertarsi della sua colpevolezza e dimostrare la propria innocenza, di cui molti dubitavano) (1), ed infine lo licenziò.

In quanto al Nava, siamo in grado di dare notizie più precise dell'Amabile. Dice infatti costui che «... nel settembre la Deputazione supplicò ancora il Re, perchè la causa del Nava fosse spedita per giustizia, non volendo che si continuasse nel sistema di far rimanere gl'inquisiti sempre ligati. Il Re (14 ottobre) ordinò al Fraggianni che insinuasse al Vicario la spedizione, ed avuta pure una supplica del Nava, il Vicario decretò che fosse libero di uscire da S. Martino, coll'obbligo di presentarsi « ad omnem ordineum »... Il 31 ottobre 1747 [il Re] diede ordine al Fraggianni d'intimare al Nava lo sfratto da tutti i domini Regii... » (II, 105). Sappiamo però da un dispaccio dell'Ambasciatore Veneto Piatti del 7 novembre 1747, che la molla di tutta questa azione era stata la Deputazione. Questa infatti non soltanto agì con la domanda del settembre, ma ancora suggerì al Nava la maniera di comportarsi, non tanto per fargli del bene, quanto per porre alle strette la Curia. Questa infatti rispose « non esservi più delitto in genere, nè ritrovarsi più i testimonij, che contro di lui diposero », e che pertanto non poteva terminare il processo. « S.^a M.^a si compiacque ordinare che negl'atti della Città si registrasse questa risposta mediante la quale il Cardinale pareva condescendere a dare qualche sorta di soddisfazione all'istessa Città; indi nel giorno veniente S.^a M.^a venne in deliberazione di dare lo sfratto a detto sacerdote, mediante il quale si può dire per ora (sic) soppresso ogni motivo di querela tra questa Città, e questo Eminentissimo » (2). Il Vicario dunque liberò il Nava non terminando il processo con la via ordinaria, come parrebbe dal detto dell'Amabile, bensì sospendendo il corso del processo, e ciò secondo le direttive del Nunzio, come si rileva dal Doc. 7.

Non diciamo altro di questi processi; per l'interesse che presenta, abbiamo riportato in Appendice la Consulta inedita che riguarda i tre suddetti inquisiti (3), sicuri di far cosa utile e grata agli studiosi.

Di altri processi non abbiamo notizie; soltanto ci è noto che nel maggio 1742 fu carcerato e processato per sortilegi un certo

(1) Vedi in App. doc. 9, 10, 11, 12.

(2) A. S. Venezia, Senato Secreto, Dispacci Napoli, f. 135.

(3) Vedi in App. doc. 5.

Sante Modesti (1), ma di lui non appare altro. Pertanto passiamo senz'altro ad osservare cosa avvenne dopo i reali economici provvedimenti del 1746.

* * *

Dopo quanto accadde per i processi dei tre inquisiti Nava, Frascogna e Petriello, e in obbedienza dei reali dispacci (dei quali il più importante fu la circolare a tutti i Vescovi ed Arcivescovi del Regno in data 31 dicembre 1746) la Curia napoletana non procedette più per via di S. Ufficio, almeno apparentemente. È certo che un Tribunale straordinario per le cause di Fede non vi potette più essere, nè fu più possibile formare i processi secondo i fondamentali principi del S. Ufficio, massimo quello del segreto nelle deposizioni, come il Cardinale Spinelli già aveva cominciato a praticare. Però, non avvenne neppure che la Curia mostrasse praticamente di obbedire agli ordini reali, poichè preferì per qualche tempo non occuparsi affatto di quei casi di fede, nei quali avrebbe dovuto abbandonare la via seguita fino allora, cioè quella voluta dalla Chiesa per seguire l'altra indicata e comandata dal Re.

Non mancarono però alcuni tentativi di disobbedienza agli ordini regi, cioè d'inosservanza della polizia ecclesiastica del regno. Sappiamo infatti che nel 1747 fu carcerato per apostasia il sacerdote Ausilio Diamante, senza presentazione di processo informativo (2), ed ancora di un caso di poligamia, contro un certo D. Francesco Amati, del cui processo, durato dal 1749 al 1753, non fu data alcuna comunicazione alla Corte e al Ministro per l'Ecclesiastico come per legge avrebbe dovuto farsi. Questa irregolarità, per la quale — se conosciuta in tempo — il processo sarebbe stato annullato, non fu rilevata che nel luglio del 1759 (3); particolare che ci lascia intendere la grande segretezza con la quale dovette procedersi e che concorre a far sospettare che vi sia stata nel processo qualche formalità sostanziale di S. Ufficio. Rafforza questa opinione il fatto che nel Real Dispaccio del 28 luglio citato

(1) Vedi: Arch. segr. Vat., Nunziatura di Napoli, n. 360, fg. 224.

(2) Carcerato e inviato a Roma (Lettera del Nunzio, dell'8 aprile 1747, Segretario di Stato Pontificio. Arch. segr. Vat., Nunziatura di Napoli, n. 222 fg. 317).

(3) Cfr. D. GATTA, *Reali Dispacci*, Napoli, Boezio, 1773-1777, parte I, tomo III, titolo XIII, pp. 239-240.

il Ministro D. Giulio D'Andrea sente la necessità di ripetere parola per parola le reali disposizioni del 31 dicembre 1746, cosa che egli certamente non avrebbe fatto se non avesse sospettato che in Curia nelle cause di Fede si voleva procedere ancora come in passato.

* * *

Riassumendo, dal 1734 fino alla completa estinzione del S. Ufficio, si ha notizia di tredici processi, di cui uno per sollecitazione *ad turpia* in confessione, 5 per mancanza di fede con forte sospetto di eresia, 1 per sacrilegio, 2 per sortilegi, 1 per poligamia, 1 per eresia apostasia e sacrilegio, 1 per sacrilega celebrazione di Messa ed 1 per apostasia. Appare strano che mentre in tutto il secolo precedente non vi siano stati che pochissimi processi per delitto di eresia (1), al presente in pochi anni, dal 1734 al 1746, ve ne siano stati sei. È stato detto da qualche storico, che questo dimostra la volontà della Curia, tendente a provare con i fatti la necessità del S. Ufficio. Noi non abbiamo documenti da opporre a questa asserzione, ma un fatto: lo spirito di verità che animava e guidava in generale i ministri di quel sacro Tribunale, così come appare dagli stessi processi. In essi infatti non si riscontrano falsità o errori sostanziali di diritto costituenti palesi ingiustizie che abbiano avuto lo scopo di confermare la necessità dell'Inquisizione. Può darsi — in questo noi siamo concordi — che la Curia molto spesso abbia commesso dei gravami nel riguardo dei rei, ma questo fu dovuto al sistema procedurale dell'Inquisizione, più che ad uno speciale e preordinato disegno della Curia Napoletana. — La procedura fu quella del S. Ufficio di Roma e gli atti furono fatti sempre conformemente alle *pratiche* del Masini e dell'Albizzi (2), tanto che riuscirebbe facile a chi lo voglia, ricostruire in tutti i particolari i vari processi di cui si è fatto parola.

Osserviamo ancora che mentre nelle altre Diocesi del Regno, non in tutte ugualmente, gli ordini regi del 1746 non furono tosto osservati, così che fino al 1762 si ebbero in diversi luoghi processi

(1) Cfr. G. M. MONTI, *Dal Duecento al Settecento*, I.T.E.A., Napoli, 1925, p. 214.

(2) Card. FRANCESCO ALBIZZI, « *De inconstantia in iure admittenda vel non* », *Opus in varios tractatus divisum*. Amstelodami, 1683.

«*ex informata conscientia*» e per testimonianze segrete, questo non si verificò nella Curia di Napoli, per l'evidente ragione che a questa più che alle altre si rivolgeva l'attenzione dei Deputati contro il S. Ufficio; ed è notevole che mentre la vigilanza di costoro era valsa a promuovere un movimento decisivo nella lotta contro l'Inquisizione in tutto il Regno, la loro attività fu sempre originata principalmente dai fatti di Napoli.

La resistenza del clero e specialmente dei Prelati fu strenua. Essi non agirono in obbedienza delle sovrane prammatiche se non quando la Santa Sede accettò il fatto compiuto come uno stato giuridico nuovo; diremo in seguito perchè la Chiesa si piegò dinanzi alla forza dello Stato e come quel suo ripiegarsi va inteso non in senso giuridico ma in senso politico.

Per ultimo ricordiamo che l'Arcivescovo cardinale Spinelli che aveva cooperato all'attuazione del concordato del 1741 (1), mal sopportò quest'atto di giurisdizionalismo decisamente anticurialista; per esso infatti si veniva a rompere l'atmosfera concordataria nel suo punto più importante, in conseguenza di fatti ch'egli aveva cercato di dimostrare inesistenti, ripetutamente affermando al Re e ai suoi Ministri che non era stata mai sua intenzione istituire o far funzionare un preesistente S. Ufficio (2) e che i Paglietti erano in errore, così come tutti avrebbero potuto constatare dai documenti. — Riuscito vano il suo sforzo per l'entità e il valore delle prove contrarie, il suo risentimento misto a dispiacere fu tale da spingerlo ad abbandonare per sempre il governo dell'Archidiocesi, dimettendosi (3).

* * *

Dal 1734 al 1746 non pare che il S. Ufficio abbia funzionato in tutte le Diocesi del Regno; i documenti che abbiamo c'inducono

(1) Vedi per detto concordato: *Stato Pontificio, trattato di accomodamento tra la S. Sede e la Corte di Napoli, 1741.*

(2) Vedi in. App. doc. 28.

(3) Riteniamo erronea o almeno azzardata l'affermazione del Becattini (Ed. 1767, p. 370), il quale dice che «per togliere ogni novello incentivo si cercò col tempo che il Cardinale Spinelli divenuto odioso alla moltitudine rinunciasse alla Cattedra Arcivescovile».

Dal documento 6 si ha invece motivo di credere che l'Arcivescovo si sia dimesso di sua spontanea volontà.

soltanto a credere che potenzialmente e giuridicamente secondo il diritto della Chiesa in tutte le Diocesi poteva esservi il Tribunale della Fede, ma che di fatto alcune ne furono prive, in generale le meno importanti. Non deve però credersi che con questo i fedeli di quelle poche Diocesi fossero sottratti alla giurisdizione del S. Ufficio; erano per le cause di fede immediatamente soggetti ad un Vescovo di altra Diocesi per questo delegato, così che mai alcun eretico o reo di altro delitto di fede avrebbe potuto sfuggire alla giustizia e al castigo della Chiesa. Riservandoci di fare in seguito osservazioni più precise, diciamo ora brevemente dei processi fatti da varie Curie, dei quali ci è riuscito avere notizie.

Nel 1734 furono inquisiti per ignoti delitti dalle rispettive Curie un tale Pietro D'Aversa sacerdote della diocesi di Nusco, e Giuseppe De Cittadinis alias Domenico Di Currio della diocesi di Sessa; ambidue furono condannati alle galere pontificie, il primo a vita, l'altro a cinque anni, e rimessi a Roma con barca riservata l'11 dicembre di quell'anno (1).

Per gli anni seguenti, fino al 1738, nessuna traccia di attività del S. Ufficio. Di quest'anno però l'Amabile ricorda tre processi (2), il primo fatto dalla Curia di Molfetta contro l'Arcidiacono D. Nicola Filioli; l'altro contro un arciprete della diocesi di Ortona; il terzo contro alcuni sacerdoti di Nola; tutti tre troncati per il regio intervento, in seguito alle informazioni assunte dalla Deputazione contro il S. Ufficio, la quale intensificò in questi anni la sua vigilanza. C'è da credere che nei tre anni precedenti le Curie non siano state inattive, ma che se non vi furono rilevati i processi, ciò sia dipeso in parte da trascuratezza della Deputazione e in parte dalle cautele usate dalle Curie nel conservare il segreto. Nell'anno seguente si ebbe in Gallipoli un caso di poligamia, contro un tal Vito Ranfa: il Vescovo volle procedere in forza di una lettera dell'Inquisitore di Malta, ma il Preside di Lecce fece carcerare il reo, assicurando quell'Ordinario della di lui consegna alla Curia, se lo si fosse trovato infetto di eresia o di tal delitto fortemente sospetto (3).

(1) Vedi: Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio Cardinale Firrao dell'11 dicembre 1734, in Arch. segr. Vat., Nunziatura Napoli n. 192, fg. 293.

(2) Vedi AMABILE, 11, 83-84. Non è detto il delitto di cui furono imputati.

(3) Cfr. GATTA, *op. cit.*, parte I, tomo III, p. 229. Real Dispaccio 14 marzo 1739 del Ministro per l'Ecclesiastico marchese Brancone al Preside di Lecce,

Un'altra lacuna segue fino al 1743, quando, sempre per opera della Deputazione contro il S. Ufficio si ebbe un nuovo risentimento della Corte contro quel sacro Tribunale. Abbiamo notizia di due processi, uno di Nusco, già noto e riportato dall'Amabile (1), contro il parroco D. Michele De Donatis, che stette otto mesi nel carcere e sottoposto a tre quarti d'ora di corda; l'altro, fatto dalla Curia di Cassano di Calabria contro l'arcidiacono D. Giuseppe Bianchi, accusato di miscredenza e pratiche carnali, e contre le corree Teresa Rizzuto e Caterina Pasquale, con l'osservanza di tutte le forme della Inquisizione. Le denunce furono ricevute con giuramento sui Vangeli e con imposizione del segreto da Delegati detti nel processo Ministri del S. Ufficio, sotto la pena di scomunica riservata; subito dopo lo stesso Vescovo procedette alla ratifica di queste denunce, assistito dai consultori del sacro Tribunale (2), inviandole poi a Roma per sapere dalla Suprema il da farsi.

Fu fatta immediatamente citazione del reo; il quale non essendosi presentato fu scomunicato come contumace. Non sappiamo come il processo sia finito; è certo che nell'anno seguente, per denuncia di tre sacerdoti, fu fatto contro di lui un secondo processo di cui non si ha particolare notizia (3).

Questi processi non giunsero presto a conoscenza della Corte, poichè solo tre anni dopo si ebbe su di essi una Consulta e un Reale Dispaccio, nel quale si ripetettero le stesse prescrizioni che furono date dalla Curia di Napoli, minacciandosi il Vescovo e i suoi ministri « *delli più forti ed efficaci rimedi economici* » nel caso di inosservanza delle regie *insinuazioni*, come perturbatori dello Stato (4).

nel quale dice di insinuare al detto Vescovo il risentimento del Re per aver voluto procedere in un caso misto, mentre avrebbe dovuto procedere il Tribunale Regio, salvo a rimettere alla Curia il reo, quando risultassero manifesti indizii di eresia; per aver voluto osservare una incompetenza proveniente da autorità e luogo fuori del Regno senza il Regio Exequatur.

(1) Cfr. AMABILE, II, 77.

(2) Facevano parte di questo Tribunale, formato allo stesso modo di quello di Napoli, oltre al Vicario Generale ed al Procuratore Fiscale, altri quattro sacerdoti, Canonico Fiore, Canonico Casato, Arciprete D. Mariano Arcieri e il sacerdote D. Giuseppe Pagliaro (GATTA, *op. cit.*, parte I, (I), X, 7). Le denunce furono fatte da due donne, Teresa Rizzuto e Caterina Pasquali le quali pare abbiano avuto relazioni disoneste col detto Bianchi.

(3) Vedi: Arch. Stat. Napoli, Real Camera, Consulta italiana, vol. VIII, fgg. 61-79.

(4) Cfr. GATTA, *op. cit.*, I, (3), X, 7. Vi si legge: « che é stato di grande

In questa stessa diocesi nel 1746 si procedeva a richiesta del Delegato della Real Giurisdizione ed in seguito a ricorso del « *curatore del Regimento* » e di alcuni cittadini della Terra di Scalea, contro D. Gennaro Barletta e D. Bernardo Vassallo, per la loro vita scandalosa (1). I vari delitti di cui furono accusati (giuoco d'azzardo, pratiche scandalose con donne oneste e disoneste, sollecitazioni in confessione, falsi giuramenti, infanticidio, ecc.) come risulta dai documenti (2), era in gran parte di competenza del Tribunale della Fede; non si è però certi che si sia proceduto per via di S. Officio, malgrado una forte presunzione al riguardo. « Per dar luogo al ricorso si commise sopra i medesimi capi d'informazione a persona di Costrovillari, stimata proba ed indifferente, la quale portatasi *in partibus* consumò molti giorni nell'esame di 23 testimonij prodotti dagli Emoli del vassallo con tanto calore, ed affettazione, che diede al medesimo motivo di allegare per sospetto il Delegato. Venuto il processo, in Curia, e studiato dal Promotore Fiscale, appena in pochi e non gravi delitti, si potè appoggiare la citazione *ad informandum* contro il Vassallo; il quale citato, comparve, e costituito come principale, chiese e fu ammesso alle difese, nelle quali gli riuscì evacuare tutto il forte oppostoli dagli Emoli denunzianti » (3). Pure, fu mandato a fare gli esercizi spirituali, prima della sentenza, a noi ignota. Il Barletta, trovato affatto innocente dei delitti di cui lo si accusava, fu assolto.

ammirazione a S. Maestà, lo aver veduto, nel primo processo intitolato *Acta Sancti Officij*, non solamente il nome di un Tribunale giammai conosciuto in questo Regno (sic), come ancora la novità praticata dal medesimo Vescovo così straordinaria nel far ricevere nelle Chiese dalli suoi speciali delegati, detti Ministri di S. Officio, le denunzie col giuramento sopra li Vangeli, e colla imposizione del segreto, sotto la pena di scomunica riservata; in prendersi dal detto Vescovo a dirittura la ratifica delle medesime dinunzie... E maggiormente per avere proceduto il medesimo prelado a tenere *loco carceris* nel Conservatorio di Castrovillari le due donne laiche Teresa Rizzuto e Caterina Pasquali, come pretese ree di miscredenza: tenendosi dal Vescovo medesimo la ferma idea di poter essere in questo Regno un particolare Tribunale di S. Officio diverso da quello della sua Curia ordinaria; quando tali novità non sono state giammai praticate (sic), nè possono esserlo, nelle cause comuni ordinarie (sic) del foro ecclesiastico, e per le pubbliche leggi di questo Regno, in virtù della grazia ché sta accordata... ».

(1) Vedi: Arch. Stat. Napoli, Real Giurisdizione, n. 101 (i fogli non sono numerati).

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

Più interessante dal punto di vista giuridico è il processo fatto nel 1745 dalla Curia di Ortona contro D. Saverio Meschini, arciprete della Terra di Iollo, reo di miscredenza e di vita scandalosa (1). Fu questo arciprete citato e carcerato fin dall'inizio dello informativo e tenuto nel carcere del S. Ufficio, «*oscuro, umido e di pessima qualità*» per oltre un anno; gli furono concesse le difese, ma al suo avvocato la copia del processo fu data dimezzata; gli fu negato l'appello al Metropolitano; furono esaminati dal Fisco i testimoni a ripulsa contro le sue difese: furono praticate insomma tutte le particolari regole del S. Ufficio. Per intervento regio il processo fu portato come in grado di appello dinanzi all'Arcivescovo di Chieti (2) il quale, per non pronunziarsi illecitamente nella causa e per difendere la giurisdizione ecclesiastica, disse di non avere riscontrato alcuna irregolarità, ma che tutti gli atti erano stati fatti secondo lo stile ordinario delle cause comuni criminali ecclesiastiche. Naturalmente la sua difesa non valse che ad accrescere il risentimento della Corte, la quale sapeva essere stati fatti «tutti li atti... contro allo stile di tutte le Curie ecclesiastiche nelle cause comuni; e di essere stato ancora esaminato detto arciprete colle precisè formule della Inquisizione del S. Ufficio impresse nel Sacro Arsenale, dandosi al medesimo otto volte in quattro costituiti il giuramento *de veritate dicenda e de silentio servando*» (3). Pertanto si ordinò al medesimo Arcivescovo di procedere nuovamente per via ordinaria, cioè nella forma solamente ammessa nel regno.

La questione giurisdizionale circa l'appello ha un grande valore essendo una tipica pretesa dei giurisdizionalisti, quella di volere contenere tutte le cause, fino al giudicato definitivo, nel territorio dello Stato, senza assolutamente concedere l'appello al Papa, essendo un Sovrano straniero la cui sovranità non poteva estendersi fuori del suo Stato senza ledere l'altrui sovranità.

Per il 1746, oltre al processo di Cassano di Calabria, ne vanno ricordati altri sei, uno per poligamia nella diocesi di Lucera (4); un altro per bestemmia a Giovinazzo; un terzo per miscredenza

(1) Cfr. GATTA, *op. cit.*, v. I, (1), X, 1-3.

(2) Oltre al motivo dell'appello, un altro ancora ne aveva il Brancone, ed era quello di udire dall'Arcivescovo come il processo fosse stato fatto con l'obbligo di annullarne gli atti che ritrovasse fatti con lo stile del S. Ufficio, e di procedere in grado di appello nel modo ordinario.

(3) Vedi loco citato nella nota 47.

(4) Vedi in Appendice il doc. 7.

a Treviso; uno a Lecce contro due pretesi chierici spacciatori di false reliquie (1), e gli altri due a Molfetta. Il processo di Treviso, contro il canonico D. Nicola Maria D'Elia e il sacerdote D. Paolo Neri, «convinti rispettivamente rei di miscredenza ed altri gravi delitti», non fu finito in diocesi. Essendosi accordato il braccio secolare per la loro carcerazione, risaputosi dai rei, se ne fuggirono in Roma, sperando di trovare colà la loro salvezza; invece furono carcerati e processati nel Tribunale del S. Ufficio di quella città, cui gli atti del processo furono rimessi malgrado l'opposizione del Delegato della Real Giurisdizione (2).

Il processo fatto a Giovinazzo per bestemmie ereticali contro il laico Donato Grassi di Terlizzi, non pare sia stato finito, poichè il reo citato non comparve e fu scomunicato (3). A Molfetta un processo probabilmente fu fatto contro il Sindaco don Giovanni Alfonso Calò e contro il cancelliere Gaetano Salvemini, per vita scandalosa, tale da venir loro vietato il precetto pasquale (4); un altro, ben più grave, contro il canonico D. Gustavo Mancini, penitenziere della Cattedrale, «inquisito di più sollecitazioni *ad turpia* in confessione fatte ad alcune donzelle commoranti nel Conservatorio delle Orfane di Molfetta; di aver detto commettersi sacrilegio da chi si fa la confessione generale; e di avere non meno dentro il Conservatorio, che fuori di esso colle medesime donzelle

(1) Questo processo fu fatto e rimesso a Roma; per questo il Fraggianni consigliò il Re, affinché l'ordinario di Lecce fosse richiamato all'osservanza delle leggi dello Stato (Archivio della Società Storica Napoletana. Consulte Fraggianni, tomo III). I rei erano Carlo Maria Amati e Cristofaro Rosario, di Castrignano dei Greci, spacciatori di false reliquie. In questa Consulta si consiglia il Re di ordinare a quel Vescovo che s'informi giudizialmente della natura dei due rei e, se laici, rimetterli al Tribunale laico, se chierici, procedere contro di essi secondo le norme del Concordato e non altrimenti.

(2) Vedi: Consulta del 17 giugno 1746. Archivio della Società Storica Napoletana. Consulte Fraggianni, Tomo III; e in Appendice il doc. 3.

(3) Vedi in Appendice il doc. 2.

(4) Vedi Archivio di Stato di Napoli, Real Giurisdizione, n. 101. La proibizione fu fatta dal Vescovo Fabrizio Antonio Salerni a mezzo del Parroco Spagnoletto (probabilmente ministro del Tribunale della Fede) il quale affermò che il sindaco Calò «con pubblico scandalo aveva barattato l'onore della moglie, permettendo l'ingresso in propria casa ad ogni ceto di persona con pubblico sparlamento ed ammirazione di tutta la città, tanto che la moglie veniva chiamata *la famosa* Eleonora, ed egli il magliato... nè gli era bastato di barattare l'onore proprio e della moglie; ma aveva voluto accompagnare ancora il disonore di altra donna maritata.. facendo di due una sola casa». Pertanto il parroco diceva di non essere possibile ammettere il Calò ed il Salvemini «al sacramento Ciborio senza una pubblica ed effettiva emenda».

avuto più volte carnal commercio ». Ricevutesi le denunce nel settembre e nell'ottobre, il 10 di detto mese si fece dal Vicario Decreto. « *Testes informatos vocari, examinari, processum fabricari, e farsi l'accesso al Conservatorio* ». Furono esaminati 14 testimoni, quasi tutte donne del Conservatorio e corree, e il reo, carcerato, dovè prestare cinque costituti restando sempre negativo. Dategli le difese e per difendere l'avvocato dei poveri, si fece la ripetizione dei testimoni, ma non di tutti; il processo però dal 3 gennaio 1747 non fu più continuato. Il 20 di quel mese, secondo la relazione del carceriere, l'inquisito riuscì a fuggire. In realtà come a Napoli così in questa diocesi voleva evitarsi il caso di dover procedere secondo gli ordini regi e si preferì questo espediente che però non valse nè a mutare nè ad attenuare quanto dalla Corte era stato stabilito. A ricostruire il fatto mirabilmente ci servono le date: il 31 dicembre 1746 parte la lettera circolare ai Vescovi, il 2 o 3 gennaio 1747 giunge a Molfetta; immediatamente il processo viene interrotto e si chiedono istruzioni al Nunzio di Napoli (1); questi ritarda il consiglio, e la Curia si decide a far scappare il reo. Il processo, come di consueto, fu richiesto dalla Corte per essere esaminato. Ed infatti la Consulta del 25 settembre 1747 (2) tratta di questo processo; in essa si nota che il Tribunale della Fede (3) procedette *in tutto* secondo la pratica del S. Ufficio e colle formule del Sacro Arsenale, nel modo di ricevere le denunce, nel segreto circa i testimoni, ecc. In particolare fu contestato in detta Consulta l'obbligo fatto ai fedeli di denunziare delitti del genere di quello commesso dal Mancini, dicendosi dal Fraggianni che il Breve di Gregorio XV che impone quell'obbligo non ebbe mai esecutorietà nel Regno; ma qui ripetiamo quanto si è già detto altrove: il Delegato aveva dimenticato che i Brevi e le Costituzioni del Pontefice obbligano in coscienza i fedeli di qualsiasi Stato.

(1) Vedi in Appendice il doc. 7: « ...molti altri Vescovi, seguitano ad interrogarmi come devono regolarsi in sì delicata materia » (lettera del Nunzio a Roma del 21 gennaio 1747. In altra lettera del Nunzio al Segretario di Stato Pontificio, si legge: « seguitano alcuni Vescovi a domandare alla mia persona, come devono contenersi; et io in mancanza del veneratissimo Oracolo di V. E. continuo a tenerli a bada per potergli di poi far sapere la maniera con la quale devono condursi ». (14 gennaio 1747, Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Napoli, n. 222, fg. 40).

(2) Vedi: Arch. Stat. Napoli, Consulte italiane, vol. VIII, fgg. 1-15.

(3) Sappiamo dalla citata Consulta che era Vicario Generale D. Antonio Frajacovo, procuratore fiscale D. Onofrio Verdesca e notaio D. Antonio Trizio. Il Vicario in seguito ai fatti avvenuti fu esiliato.

Dobbiamo ora far breve cenno di un'altra controversia, sorta per la giurisdizione ecclesiastica in materia penale nei Presidii di Toscana, dipendenti dalla diocesi di Siena. Essendo in questa città come in tutta la Toscana ammesso il Santo Ufficio, anche nei Presidii, che facevano parte del Regno di Napoli, si attivavano cause di fede, sempre perchè la Curia che agiva era quella di Siena. Con vocabolo moderno, la questione avrebbe potuto dirsi di diritto internazionale; eppure la risoluzione fu unilaterale, avendo provveduto ad eliminare gli inconvenienti, gli economici reali provvedimenti della Corte di Napoli (1). Già nel 1736 si era avuto in Orbetello un processo per bestemmie, con comminazione di pene materiali oltre che spirituali, per cui la Corte vi si era opposta con Reale Dispaccio del 16 luglio 1737, riaffermando il principio che le pene ecclesiastiche debbono essere soltanto spirituali.

Nel 1743 si procedette dalla Inquisizione di Siena contro il sacerdote don Giuseppe Callisti Gonzales di Napoli, per sollecitazione mista a falsi dogmi, contro Carmelo Caruso per poligamia e contro Michele Santomanco siciliano, per delitto non conosciuto. Inutile ripetere i particolari della procedura. Il Callisti, spontaneamente comparso per purgarsi, fu tenuto in stretto carcere per molti mesi (2); ma la sentenza che lo condannava a pena per la quale doveva essere condotto fuori del Regno non potè essere letta per l'opposizione dell'Uditore (e quindi rimase inefficace), essendo essa priva del regio assenso (3). Gli altri due inquisiti furono condannati a servire nella Milizia e spediti a Gaeta. È importante ricordare che anche tali processi furono rimessi a Roma, prima della sentenza definitiva, praticandosi nella stessa maniera delle altre Curie del Regno, e ciò per il fatto che la procedura era la stessa, quella della Inquisizione Romana.

(continua)

F. PONZETTI

(1) Gli ordini dati dalla Corte furono coerenti a quelli generali del 29 dicembre 1746, «talmente che... si volesse affatto distruggere in quei Porti la dipendenza dell'Inquisizione di Toscana». (Vedi doc. 14).

(2) Stando in carcere egli si ammalò, ed ebbe bisogno di alimenti speciali e di medicine; avendogli l'Inquisitore fatto obbligo di pagarli, come persona agiata, egli ricorse al Re, il quale non ristette dal far sentire la sua augusta protesta, come risulta da una Consulta del 2 marzo 1747 (Arch. Stat. Napoli Real Camera, Consulte italiane, vol. VI, fg. 67 e seg.). Il pagamento delle medicine non va confuso con quello delle spese di giudizio le quali erano sempre a carico dell'inquisito.

(3) Vedi *ibidem*, fgg. 289-303.